



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Alle Direzioni Generali Territoriali

loro sedi

dgt.nordovest@pec.mit.gov.it

dgt.nordest@pec.mit.gov.it

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it

dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

Agli UUMMCC

per il tramite delle DDGGTT

Alla Regione Siciliana

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Area 5

area5infrastrutture@regione.sicilia.it

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Motorizzazione civile

territorio@certregione.fvg.it

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione mobilità

mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

Alla Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Valle d'Aosta

Motorizzazione civile

trasporti@pec.regione.vda.it

Alle Associazioni di categoria

Asso.car

asso.car@legalmail.it



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it

segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Casartigiani

cafcasartigiani@legalmail.it

CNA

cna.presidenza@cert.cna.it

Confartigianato

politicheeconomicheconfartigianato@ticertifica.it

AICC

info@associazioneicc.it

AIR M.P.

airmp@pec.airmp.it

Federispettori

federispettori@pec.it

All' Ufficio Relazioni con il Pubblico

urp.caraci@mit.gov.it

E, p.c., All' Ufficio di Gabinetto del Ministro

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Dipartimento per i trasporti e la navigazione

dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Alla Divisione 4 della Direzione generale per la motorizzazione

dg.mot-div4@pec.mit.gov.it

Alla Divisione 7 della Direzione generale per la motorizzazione

dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

Oggetto: Effetti della revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato per perdita dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere b), c) ed e), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Al fine di uniformare gli indirizzi applicativi in materia di revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato e dei relativi effetti in caso di successivo riacquisto dei requisiti prescritti, si rappresenta quanto segue.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it

segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

L'articolo 18, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 novembre 2021, n. 446 dispone che:

«È sempre disposta la revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato qualora venga accertato che l'ispettore, nell'esercizio dell'attività di revisione, non è più in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 240, comma 1, lettere b), c) ed e), del Regolamento di esecuzione al codice della strada».

Il successivo comma 6 stabilisce che:

«Alla revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato consegue la cancellazione dal RUI».

Le disposizioni richiamate disciplinano gli effetti derivanti dalla perdita dei requisiti di onorabilità richiesti per l'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato, individuandoli nella revoca del certificato di idoneità e nella conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Ispettori.

L'articolo 21-*quinquies* della Legge n. 241/1990 dispone che *«la revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti».*

La natura non retroattiva dell'istituto comporta, infatti, che il provvedimento di revoca operi per il futuro, lasciando impregiudicate le situazioni giuridiche e gli effetti ormai consolidatisi.

Ne consegue che la revoca del certificato di idoneità e la conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Ispettori producono effetti limitatamente alla permanenza dell'iscrizione nel RUI e alla possibilità di esercitare l'attività professionale, senza determinare l'invalidazione del percorso formativo già svolto né del titolo professionale conseguito mediante il superamento dell'esame di qualificazione.

Pertanto, qualora il soggetto interessato riacquisti i requisiti previsti dall'articolo 240, comma 1, lettere b), c) ed e), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, la relativa istanza di iscrizione nel Registro Unico degli Ispettori dovrà essere valutata sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente posseduti al momento della presentazione dell'istanza.

Non si richiede, dunque, la reiterazione del percorso formativo o il sostenimento di un nuovo esame di qualificazione.

Restano ferme le verifiche istruttorie di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico degli Ispettori.

Dott. Gaetano Servedio



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it